



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Settore Rifiuti e Bonifiche
U.O. Rifiuti

Ai Direttori dei
Dipartimenti Provinciali ARPA Lombardia
LORO SEDI

E p.c.

Spett.
Regione Lombardia
Struttura Autorizzazioni e Certificazioni
DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile
Via Pola, 12/14
20124 Milano

Spett.
Regione Lombardia
UO Attività estrattive e bonifiche
DG Qualità dell'Ambiente
Via Taramelli, 12
20124 Milano

Spett.
Unione Province Lombarde
Via Vivaio, 1
20121 Milano

Spett.
Associazione Comuni d'Italia
ANCI Lombardia
Piazza Duomo, 21
20121 Milano

Spett.
Associazione Nazionale Costruttori Edili
ANCE Lombardia
Via Carducci, 18
20123 Milano

Milano, 7 Giugno '07
Prot. n. 79095
(da citare nella risposta)
Class. 3.6.5 Pratica n.

OGGETTO: indirizzi sull'attuazione dell'art. 186 del d. lgs. 152/06, relativo alle terre e rocce da scavo

In relazione alle modalità di espressione del parere da parte di ARPA sull'art. 186 del d. lgs. 152/06, si ritiene opportuno e necessario individuare alcuni indirizzi, al fine di uniformare le modalità di comportamento delle strutture della scrivente Agenzia.

Si ritiene inoltre utile predisporre un format (**allegato A alla presente nota**) che potrà essere utilizzato per richiedere il parere ad ARPA Lombardia, in modo tale da acquisire tutte le informazioni necessarie per esprimere il parere e perché siano organizzate in modo analogo per essere maggiormente comparabili.

Si illustrano di seguito gli indirizzi, emersi dal confronto e dalla condivisione tra l'UO Rifiuti e i Dipartimenti provinciali, che possono essere un utile strumento anche per i diversi soggetti esterni all'Agenzia che devono richiedere e/o ricevere il parere di ARPA Lombardia:

- ARPA Lombardia fornisce il proprio parere all'Ente procedente, generalmente le Amministrazioni Comunali, ma a volte la competenza autorizzatoria è posta in capo alla Regione o alla Provincia, che deve autorizzare il progetto che origina o che prevede l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- ARPA Lombardia per l'espressione del proprio parere si attiva anche sulla base della istanza del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione del progetto. In tal caso il format predisposto deve essere indirizzato direttamente al Dipartimento territorialmente competente e, qualora il riutilizzo avvenga in ambito territoriale diverso da quello di origine dei materiali, anche al Dipartimento di destinazione delle terre e rocce da scavo. Deve inoltre essere indirizzato per conoscenza all'Ente procedente o, qualora l'Ente procedente all'autorizzazione del progetto che origina le terre sia diverso da quello che ne autorizza il riutilizzo, a entrambi;
- ARPA Lombardia trasmetterà il proprio parere al/agli Ente/Enti precedenti e, per conoscenza, al soggetto presentatore dell'istanza. Qualora il riutilizzo previsto sia al di fuori del territorio lombardo il parere verrà trasmesso anche all'ARPA/APPA competente affinché possa utilizzarlo nell'espressione del proprio parere;
- ARPA Lombardia esprimerà il proprio parere solo nel caso sia già individuato e indicato l'ambito e le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Non si esprimerà nei casi in cui il riutilizzo sia ancora da individuare in quanto diverrebbe impossibile valutare il non peggioramento delle condizioni ambientali, non potendo comparare origine e destino dei materiali, inoltre la norma, per poter utilizzare il regime giuridico delle terre e rocce da scavo, prevede l'effettivo riutilizzo, condizione che non è garantita dalla mancata individuazione del progetto che ne prevede l'utilizzo. Quanto sopra ha inoltre la finalità di evitare il determinarsi di situazione nelle quali, qualora fosse impossibile individuare un effettivo utilizzo, i materiali accumulati rientrerebbero nel regime giuridico proprio dei rifiuti per i quali il produttore, richiedente il parere ad ARPA, non avrebbe messo in atto gli adempimenti previsti;
- la possibilità, prevista dal comma 8 dell'art. 186 del d. lgs. 152/06, di realizzare un deposito dei materiali da scavo è da ritenersi limitata ai casi in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo, ancorché individuato e indicato. In tali casi il parere potrà prevedere specifiche prescrizioni in relazione alle modalità di gestione del deposito;
- nei casi in cui le possibilità di riutilizzo siano ancora da individuare è comunque possibile, a condizione che ciò sia stato esplicitamente previsto nel progetto approvato, realizzare un accumulo dei materiali, purché all'interno del cantiere di origine. In tal caso per l'approvazione del progetto non è necessario il parere di ARPA, che dovrà essere richiesto solo e soltanto se e quando saranno individuate le modalità e gli ambiti di riutilizzo;
- ARPA Lombardia ritiene che, dal punto di vista tecnico, le Linee Guida sulle terre e rocce da scavo predisposte da APAT, ancorché non adottate ed ufficializzate, siano condivisibili e rappresentino un utile strumento di riferimento;
- ARPA Lombardia ritiene necessario fornire alcune indicazioni in relazione alla necessità di acquisizione di analisi sui materiali, che restano comunque indicazioni esemplificative e non esaustive:
 - in relazione a terre e rocce che si originano da scavi in terreni a destinazione d'uso "Agricola" o "Residenziale" e il cui utilizzo sia previsto in zona "Industriale" si può ritenere sufficiente la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 186 del d. lgs. 152/06;
 - qualora sia la destinazione d'uso del luogo di origine che quello di riutilizzo siano "Industriale" e il proponente presenta la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 186 del d. lgs. 152/06 secondo la quale ci si trovi, in entrambi i casi, entro i limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 degli allegati al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/06, non sono necessarie certificazioni analitiche;
 - qualora il proponente ipotizza che per il sito da cui si originano le terre e rocce ci si trovi entro i limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 degli allegati al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/06, mentre l'area sulla quale è previsto il riutilizzo risulta in Tabella 1 colonna A, è necessario acquisire certificazioni analitiche dettagliate;
 - a tali fini deve essere indicata la destinazione urbanistica sia del luogo di origine che di destino;


- le modalità di effettuazione del campionamento e delle analisi proposte da ARPA Lombardia sono descritte nell'allegato B alla presente nota;
 - il Dipartimento ARPA ricevente l'istanza, in presenza di condizioni diverse da quelle descritte, ovvero in funzione della conoscenza storica del territorio, sia relativamente al sito di origine che di quello di destino dei materiali, può richiedere certificazioni analitiche e/o svolgere autonomamente analisi;
 - la conformità del sito di riutilizzo delle terre e rocce da scavo può essere valutata anche presentando specifica analisi di rischio che sarà valutata dal Dipartimento competente.
- ARPA Lombardia, in relazione agli indirizzi dell'art. 186 del d. lgs. 152/06 che prevedono che il percorso delle terre e rocce da scavo si applichi anche ai residui di lavorazione della pietra, ritiene necessario definire fra i residui di lavorazione quelli per i quali è possibile tale percorso. L'elenco dei residui riportato di seguito è stato predisposto individuandoli con i codici CER che gli verrebbero assegnati se fossero sottoposti, per scelta del produttore o perché non destinati all'effettivo riutilizzo, al regime proprio dei rifiuti. A tali fini si ritiene accettabile il codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo), per codici diversi ci si limiterà ad esprimere parere favorevole per i soli codici CER 01 04 08, 01 04 09, 01 04 012 e il 01 04 13. La ratio per cui si ritengono accettabili i codici 01 04 08, 01 04 10 e 01 04 13 è che gli stessi sono già ricompresi nei ripristini ambientali autorizzabili a norma del D.M. 05/02/98 e s.m.i., mentre il 01 04 09 (scarti di sabbia ed argilla) è da un punto di vista litologico analogo al 17 05 04 e pertanto coerente con l'intenzione del legislatore;
- in relazione alle maggiori possibilità di salvaguardia e controllo che il riempimento ne determinerebbe è considerato accettabile anche il riutilizzo che preveda il riempimento di cave con falda sub-affiorante. In tal caso, vista la particolarità di utilizzo, è necessario integrare le certificazioni analitiche con il test di cessione delle terre e rocce di scavo e/o dei residui di lavorazione della pietra e con una relazione geologica che valuti le sovrappressioni che si determinano e i loro effetti sulle strutture degli, eventuali, edifici circostanti l'area.

Ai fini della sua diffusione presso le strutture e/o Enti propri associati, la presente nota viene trasmessa, oltre che ai Dipartimenti ARPA, anche alla Regione, all'Unione Province Lombarde, alla sezione lombarda dell'Associazione Comuni d'Italia e alla sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili.


Distinti saluti

Il Dirigente U.O. Rifiuti

Ing. Sergio Padovani



Il Direttore del Settore
Dott. Fabrizio Carrera



Allegati: c.s.

Responsabile del procedimento: ing. Sergio Padovani - tel. 02 69 666 264 - email: s.padovani@arpalombardia.it
Pratica trattata da Giuseppe Paone - tel. 02 69 666 322 - email: g.paone@arpalombardia.it

\\Arpa_mi\DISCO-DATI\A.R.P.\GIUSEPPE PAONE\PRIVATA\Professionale\Note varie\circolare terre e rocce da scavo.doc

Viale Francesco Restelli, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69.666.264/287/322/333 - Fax 02.69.666.249 - www.arpalombardia.it



registrazione n. 6456